



COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

VERBALE n. 02 del 22.01.2019

L'anno 2019 il giorno Ventidue del mese di gennaio alle ore 14:00, in Ravanusa presso lo studio del Presidente a seguito di convocazione da parte dello stesso, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

Dott. Greco Calogero - Presidente

Dott.ssa Giovanna Iacono - Componente

Dott. Filippo Picone – Componente

Riprende i lavori dopo la seduta mattutina, per la trattazione del seguente argomento posto all'ordine del giorno: **Proposta di deliberazione della C.C. n. 71 del 10-11-2018 avente per oggetto” riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 267/2000 relativi al servizio di randagismo anno 2016 in favore dell’associazione L.I.D.A., San Cataldo Onlus, della ditta Ferreri Emanuele e della Mister Dog srl”.**

Premesso che:

Il Collegio aveva inoltrato Verbale n. 51 del 29.12.2018, che qui si intende richiamato, richiedendo di integrare la documentazione trasmessa, necessaria alla formulazione del parere sulla proposta n.71, inizia i lavori con l'esame integrato della documentazione trasmessa, in particolare:

- proposta n.71, il totale del debito, da riconoscere risulta pari a euro 36.584,91 suddiviso in: euro 10.046,70 nei confronti dell'Associazione L.I.D.A., San Cataldo Onlus, euro 21.584,24 nei confronti della ditta Ferreri Emanuele con sede in Mussomeli ed euro 4.953,57 della Mister Dog srl con sede in Rocca di Neto (KR);
- relazione Responsabile;
- Parere del segretario generale;
- Delibere giunta;



COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

- Nota n. 2326 del 01.02.2017 responsabile area comandante Calà, Debiti fuori Bilancio per servizi randagismo;
- fatture oggetto di richiesta liquidazione somme di cui alla proposta in oggetto pervenute nel periodo compreso tra ottobre 2016 e gennaio 2017;
- Comunicazione formulario prezzi fornitori;
- Determinazioni Area;
- Ordinanza sindacale;

Come si legge nella Relazione prodotta dal Responsabile e qui riportato “Si precisa che la precaria situazione finanziaria dell'Ente, sfociata poi nel dissesto finanziario, unitamente ad una imprevista accelerazione del fenomeno ha impedito, nel tempo, una corretta programmazione che ha indotto l'organo esecutivo dell'Ente ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti per far fronte alle situazioni di emergenza. Per detta ragione non è stato possibile esperire regolari gare e sottoscrivere i relativi contratti; tuttavia, il costo delle prestazioni risulta inferiore ai parametri fissati dalla normativa regionale”.

Partendo da quanto sopra il Collegio richiama gli orientamenti della giurisprudenza, sentenze magistratura civile e deliberazione magistratura contabile:

La consolidata giurisprudenza della Cassazione conferma che i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta *ad substantiam*. (Cass. S.U., n. 6827/10, Cass. n. 20033/2016).

Secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, infatti, la forma scritta, “*assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria*” (Cass. n. 20690/2016).

Ne consegue, secondo gli intendimenti della Cassazione, che in assenza della forma scritta “*...non si è in presenza di un "contratto", ancorché invalidamente concluso, ma a un comportamento di fatto pri-*



COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

vo di rilievi di sorta, sul piano giuridico, mancando -in radice –quell"accordo" tra le parti, presupposto dall'art. 1321 c.c. anche per il costituirsi di un contratto invalido o non opponibile ai terzi" (Cass. n. 20033/2016).

Anche secondo la Corte di Cassazione la condotta dell'amministratore o funzionario in violazione delle regole contabili (ed a maggior ragione quelle di diritto sostanziale) nelle procedure di effettuazione dei lavori e di acquisizione dei beni e servizi, comporta *"una vera e propria frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la Pubblica Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla norme c.d. ad evidenza pubblica"*. La conseguenza che ne deriva è che il *"rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura"*.(Cass. Civ. I, Sent. 04.01.2017, n. 80).

La Suprema Corte (Sent. Cass. Civ. I, 14 febbraio 2017, n. 3844) afferma infatti che *"il riconoscimento di un debito fuori bilancio ... costituisce un procedimento discrezionale che consente all'ente locale di far salvi nel proprio interesse –accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano, per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza –gli impegni di spesa di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque invalidi –come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta "ad substantiam"*.

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5138 del 3 settembre 2018, interviene per confermare l'orientamento che richiede la forma scritta, quale adempimento necessario per far sorgere il vincolo negoziale tra il soggetto pubblico e il privato: in mancanza non si perfeziona il rapporto obbligatorio.

Infatti, rientra sicuramente nella discrezionalità della Pubblica Amministrazione riconoscere o meno l'attività svolta e l'utilità conseguita prima di stabilire la consistenza di una posta creditoria rinvenien-



COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

te dall'espletamento, a titolo negoziale, di attività in favore dell'Amministrazione (Cons. Stato, sez. III, 17 novembre 2015, n. 5272).

Da queste premesse si giunge al pronunciamento granitico del principio per cui i contratti con la Pubblica Amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e – salva la deroga prevista dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza "**secondo l'uso del commercio**".

L'art.17 del R.D. n. 2440/1923 stabiliva che i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa, possono anche stipularsi:

- . per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;
- . per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;
- . con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
- . per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali (l'art. 101, ultimo comma, del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ex D. 23 maggio 1924, n. 827, disponeva che «*per quelli risultanti da corrispondenza, secondo l'uso del commercio, le lettere dell'amministrazione debbono essere firmate da un funzionario delegato*»).

Da ultimo con la sentenza Consiglio di Stato sez.V - n.130 del 07.01.2019:

"La Corte di Cassazione ha affermato costantemente il principio secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, quale garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria. Da ciò discende l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi."



COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

Atresì la Deliberazione n. 35/2018/PAR - SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO, riguarda come si legge “ la riconoscibilità di un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1, lettera e) del TUEL, in assenza di contratto redatto in forma scritta qualora si sia verificato un evidente arricchimento dell’Ente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni, si esprime in senso negativo. Si legge “Non esiste una definizione legislativa di debiti fuori bilancio, dottrina e giurisprudenza li hanno inquadrati quali *“obbligazioni pecuniarie riferibili all’ente, assunte in violazione delle norme di contabilità pubblica, nonché della disciplina di assunzione della spesa.* In altre parole, il debito fuori bilancio sorge per il fatto che lo stesso si è perfezionato giuridicamente, ma non contabilmente”. E’ consolidato oggi l’orientamento che per le fattispecie tassativamente indicate –e quindi per i casi tipizzati -dall’art. 194 TUEL, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio rappresenta un atto discrezionale (ad eccezione dell’ipotesi indicata alla lettera a) da assumere (in presenza dei presupposti) dall’amministrazione e preordinato a ricondurre al sistema di bilancio determinate tipologie di spesa. L’istituto è altresì finalizzato ad evitare ulteriori oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche, come costi per interessi o spese legali.” Ricorda la deliberazione le varie pronunce che richiedono la forma scritta e in ultimo a chiusura ribadisce che la Suprema Corte (Sent. Cass. Civ. I, 14 febbraio 2017, n. 3844) afferma che *“il riconoscimento di un debito fuori bilancio ... costituisce un procedimento discrezionale che consente all’ente locale di far salvi nel proprio interesse – accertati e dimostrati l’utilità e l’arricchimento che ne derivano, per l’ente stesso, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza –gli impegni di spesa di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque invalidi –come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta “ad substantiam”.”*

Il Collegio per quanto sopra e dalla documentazione e relazione esaminata rileva che :

- costo complessivo 2016 Associazione Lida Onlus Cataldo euro 31.929,23;
- costo complessivo 2016 Mister Dog srl euro 22.095,44;
- costo complessivo 2016 Ferreri Emanuele 82.208,50;
- il servizio è stato reso per servizi essenziali nell’esercizio di pubbliche funzioni:



COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

- il costo delle prestazioni risulta inferiore ai parametri fissati dalla normativa regionale;
- si è verificato un arricchimento dell'Ente per il servizio ricevuto nei limiti e al netto dell'utile d'impresa, nonché dell'iva;
- il servizio è stato reso in virtù di ordinanze sindacali;
- a fronte degli obblighi derivanti dai servizi resi non è stata rispettata la forma scritta e/o altre forme analoghe previste per i contratti a trattativa privata, così come dichiarato dal responsabile nella propria relazione;

In particolare da quello che il Collegio ha potuto ricostruire dagli atti si evince e si rileva quanto segue:

- con Nota Prot. 28206 del 18.12.2014 la Lida San Cataldo comunicava, formulario prezzi per il Comune di Mussomeli;
- con Nota Prot. 11258 del 28.05.2015 la ditta Ferreri Emanuele comunicava i prezzi per i servizi randagismo da offrire diversi da quelli in ordinanza sindacale del 05.05.2015 n. 24 notificata il 22.05.2015, dopo quasi due mesi dalla prima cattura cani, in quanto la ditta non accettava le condizioni dell'atto di indirizzo e comunicava in caso di silenzio dell'amministrazione un assenso alla stessa;
- con Ordinanza sindacale n. 96 del 15.12.2015 avente ad oggetto verifica situazione ricoveri e atto d'indirizzo si prevedeva che "nelle more dell'espletamento della gara di continuare ad avvalersi alle condizioni economiche analoghe o più vantaggiose rispetto a quelle contenute nelle allegate note n. 28206 del 18.12.2014 e n. 11258 del 28.05.2015 e /o a condizioni economiche analoghe o migliori, di altre strutture sanitarie" ...;
- con deliberazione n. 33 del 07.07.2016 il C.C. procedeva alla dichiarazione dissesto;



COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

- con D. G.N. 83 del reg. gen. del 21-07-2016 avente ad oggetto: **ATTO DI INDIRIZZO PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI – ASSEGNAZIONE RISORSE**

in infra si legge: “ RITENUTO, per i motivi suesposti, di assegnare le risorse al dirigente dell’Area Tecnica per garantire il servizio di custodia e mantenimento dei cani a far data dal 01.01.2016 e fino al 31.12.2016 per un ammontare complessivo di € 100.000,00 a fronte di una somma certa ad oggi di € 136.000,00 scaturente dal totale delle ultime fatture già presentate dalle varie ditte detentrici dei cani per 12 mesi (€ 6.496,50 ditta Ferreri, € 2.893,23 ditta LIDA San Cataldo e € 1.906,01 ditta Misterdog di Rocca di Neto)..”

Per la medesima proposta veniva espresso Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole (attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa) dall’Ing. Alba, e per il Parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole, espresso dalla Dott.ssa Castiglione per il quale si legge”:

La proposta è stata assegnata, per l'apposizione del parere di regolarità contabile, in data 13.07.2016. Il parere si intende favorevole per l'assegnazione delle risorse. I corrispondenti impegni di spesa e la conseguente copertura finanziaria dovranno essere assunti nel rispetto delle norme giuscontabili e di quelle relative alla gestione del dissesto, dichiarato con deliberazione di C.C. 33 del 07.07.2016;

- deliberazione della giunta comunale n° 117 del 17/08/2016 richiamata ma non prodotta;
- con D.G. n. 90 del 18.08.2016 avente ad oggetto: Anticipazione primo trimestre 2016 ai canili ospitanti randagi catturati nel territorio di Mussomeli nelle more della regolarizzazione degli atti contabili.



COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

Per il Parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole si legge sempre la seguente nota: Al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto di quanto rilevato dalla scrivente nel proprio parere alla deliberazione di G.M. 83 del 21.07.2016 e nella nota prot. 17761 del 08.08.2016;

- con DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 198/ 416 DEL 23-08-2016 avente ad oggetto: OGGETTO: Cattura e mantenimento cani randagi DITTA RIFUGIO SANITARIO FERRERI liquidazione 1° trimestre 2016.

Sulla presente si esprimeva parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attestava la relativa copertura finanziaria, sempre con la seguente dicitura: Al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto di quanto rilevato dalla scrivente nel proprio parere alla del.G.M. 83 del 21.07.2016 e nella nota prot. 17761 del 08.08.2016.

- Con DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 199/417 DEL 23-08-2016 avente ad oggetto: Cattura e mantenimento cani randagi LIDA ONLUS liquidazione 1° trimestre 2016.

Si esprimeva parere Favorevole sulla regolarità contabile e se ne attestava la relativa copertura finanziaria. Si leggeva sempre l'assunto:

“Al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto di quanto rilevato dalla scrivente nel proprio parere alla deliberazione di G.M. 83 del 21.07.2016 e nella nota prot. 17761 del 08.08.2016”.

- Con DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 200/418 DEL 23-08-2016 avente ad oggetto: Cattura e mantenimento cani randagi MISTER DOG liquidazione 1° trimestre 2016

Si esprimeva parere Favorevole sulla regolarità contabile e se ne attestava la relativa copertura finanziaria, sempre con l'assunto:



COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

“Al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto di quanto rilevato dalla scrivente nel proprio parere alla del.G.M. 83 del 21.07.2016 e nella nota prot. 17761 del 08.08.2016 “.

- Con DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 209/427 DEL 25-08-2016 avente ad oggetto: Cattura e mantenimento cani randagi. Impegno di spesa anno 2016
Si esprimeva parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attestava la relativa copertura finanziaria, dal Responsabile area finanziaria rag. Lo Presti;
- con DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 276 DEL 25-10-2016 - REG. GEN. N. 276/561 DEL 25-10-2016 avente ad oggetto: Cattura e mantenimento cani randagi. Revoca proprio atto n° 209/2016 e formalizzazione impegno di spesa anno 2016
Si esprimeva parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta la relativa copertura finanziaria, per il quale si legge:
“Tenuto conto di quanto dichiarato dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Segretario Generale (rif. nota prot. 18719 del 29/08/2016, agli atti dello scrivente ufficio), in merito all'impegno della spesa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 2 del TUEL. Le somme residue vengono impegnate al netto di quelle previste dagli atti di G.M. 111/2016 e 114/2016”;
- Con Nota prot. N. 24773 del 22.11.2016 a firma del Comandante Polizia Municipale Calà, lo stesso procedeva a una ricognizione del servizio randagismo, a seguito dell'assegnazione del suddetto servizio dall'Area tecnica all'Area vigilanza e custodia, facendo emergere una passività per incapienza degli stanziamenti di bilancio del servizio in oggetto di euro 40.000,00 per l'anno in corso al 31.12.2016;



COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

- con Determinazione Area N. 1 DEL 04-01-2017 - REG. GEN. N. 23 DEL 04-01-2017 avente ad oggetto: Custodia e mantenimento cani randagi ditta MISTER DOG. Liquidazione mesi di luglio, agosto e acconto settembre 2016.

Si esprimeva parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta la relativa copertura finanziaria, e si legge:

“Tenuto conto di quanto espresso nel proprio parere alla Det.Reg.Gen.561 del 25.10.2016”;

- Con Nota prot. N. 2326 del 01.02.2017 a firma del Comandante Polizia Municipale Calà e dell'area tecnica Ing. Alba, gli stessi procedevano alla comunicazione, richiamando la nota del 22.11.2016, dell'ammontare dei debiti fuori bilancio relativi al servizio randagismo pari a euro 36.584,91;
- con Proposta c.c. riconoscimento debiti fuori bilancio n. 71 del 10.11.2017 servizio randagismo;

Il Collegio evidenzia da quanto sopra che i debiti fuori bilancio erano conosciuti nella loro futura manifestazione fin dalla assegnazione di risorse, come si legge nella relativa Delibera di Giunta: “.. *RITENUTO, per i motivi suesposti, di assegnare le risorse al dirigente dell'Area Tecnica per garantire il servizio di custodia e mantenimento dei cani a far data dal 01.01.2016 e fino al 31.12.2016 per un ammontare complessivo di € 100.000,00 a fronte di una somma certa ad oggi di € 136.000,00 scaturente dal totale delle ultime fatture già presentate dalle varie ditte detentrici dei cani per 12 mesi (€ 6.496,50 ditta Ferreri, € 2.893,23 ditta LIDA San Cataldo e € 1.906,01 ditta Misterdog di Rocca di Neto)..”*

altresì la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 nulla approfondisce in riferimento all'arricchimento dell'Ente e all'utilità conseguiti nell'esercizio di funzioni di pubblico interesse di competenza dell'Ente nei limiti degli accertati e dimostrati utilità (spese effettuate per funzioni di competenza dell'ente) e arricchimento, che tra l'altro rispetto alle altre ipotesi di qualificazione di de-



COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

biti fuori bilancio quella prevista alla lettera e) richiede da parte dell'Organo Consiliare l'esatta indicazione in delibera di quello che è l'arricchimento che l'ente ha tratto dalla spesa nata fuori dai canoni dell'art.191.

Altro aspetto fondamentale, infatti, è l'individuazione dell'utile d'impresa relativo ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e); tale voce di spesa infatti rappresentando una componente che non determina di fatto una utilità o un arricchimento per l'ente in quanto non ha, al pari dei beni e servizi acquistati, un valore intrinseco non può pertanto gravare sul bilancio ma sulla responsabilità di chi ha assunto la spesa in violazione delle previsioni dell'art.191, delibera della Corte Conti Emilia Romagna n.32/2011

Il Collegio stante, le richiamate sentenze e deliberazione della Corte dei Conti, visto l'arricchimento dell'Ente dai servizi ricevuti nell'espletamento di pubbliche funzioni nell'esercizio di servizi indispensabili dell'Ente e nella consapevolezza dello stato di dissesto in cui versa l'Ente, il costo complessivo al 31.12.2016 dei singoli fornitori del servizio, le note del Responsabile dell'Area nell'aver comunicato l'insufficiente dotazione finanziaria, ad ogni modo non può condividere e pertanto ha cura di richiamare tutta l'azione amministrativa a quei postulati di procedurali che sono propri del nostro ordinamento e che determinano la regolarità dell'azione amministrativa. Un periodo così lungo basato su soli atti di indirizzo e ordinanze, seppur come si legge nella difficoltà di esperire le gare, con dei richiami a locuzioni: "nelle more dell'espletamento della gara...." o con deliberazioni di giunta con cui si disponeva " ...nelle more della regolarizzazione degli atti contabili, la liquidazione delle somme relative....." non può essere l'espressione di una sana azione amministrativa rispondente a quelle regole, principi e postulati che il nostro ordinamento detta a garanzia degli interessi primari.

Per quanto sopra il Collegio, riconoscendo l'arricchimento dell'Ente e relativa utilità che dal servizio reso ne ha tratto, non rientrando comunque in nessun caso nel concetto di arricchimento l'utile d'impresa nonchè l'iva esposta, non può avallare nei termini di cui sopra la condotta amministrativa facente capo all'Ente, richiamando la sana e regolare azione amministrativa non solo dal punto di vista procedurale ma anche sotto quello che si determina di riflesso sull'osservanza delle regole di bilancio. Si ricorda che i debiti fuori bilancio vanno riconosciuti nell'anno in cui sorgono, questi infatti



COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

hanno refluenze sulla situazione degli equilibri finanziari, sul saldo di finanza pubblica, sugli indici di deficitarietà strutturale e sulla corretta formazione del risultato di amministrazione. Dispone infatti l'art 183, comma 5, del Tuel, che l'impegno deve essere registrato in bilancio *".... quando l'obbligazione è perfezionata con imputazione all'esercizio in cui viene a scadenza.."*. In relazione ai debiti fuori bilancio, che costituiscono obbligazioni perfezionate e scadute ma non registrate in bilancio tempestivamente ai sensi dell'art. 183 del Tuel, il Principio della contabilità finanziaria 9.1, dell'Allegato n. A/2 del Dlgs. n. 118/11, dispone testualmente che *"l'emersione di debiti assunti dall'Ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili."*

Con l'introduzione del Dlgs 118/2011 il relativo principio applicato n. 4/2 ha statuito i criteri per una corretta contabilizzazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti, stabilendo che essi vanno sempre imputati all'esercizio di scadenza, anche se riconosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio e rilevati in sede di rendiconto, mediante correlata riduzione del risultato di amministrazione; si sarebbe in presenza di una violazione del principio di veridicità dei documenti e delle risultanze contabili e, nel contempo, verrebbero alterate le risultanze rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESPRIME

per quanto sopra evidenziato, rilevato e osservato e limitatamente alle proprie competenze, **PARERE NON FAVOREVOLE** sulla proposta per quanto attiene l'iter procedurale e le azioni amministrative che sono state alla base e che hanno condotto alla formazione in ultimo del debito fuori bilancio, pur, riconoscendo l'arricchimento e l'utilità che l'ente ne ha tratto, sotto tale lettura era da intendersi la richiesta di parere che codesto collegio ha avanzato al Segretario Generale, fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa.



COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

Il Collegio termina la seduta alle ore 20.00, demandando al Presidente di trasmettere copia del presente verbale al: Presidente del Consiglio, Sindaco, Segretario generale, Responsabile Area Tecnica, Comandante Polizia municipale e Responsabile Area Finanziaria.

Ravanusa, li 22-01-2019

Dott. Calogero Greco – F.to

Dott.ssa Giovanna Iacono F.to

Dott. Filippo Picone F.to